

Ma, dopo le maggiori e più appaganti dichiarazioni che or ora ha dato l'onorevole signor ministro, pregando la Camera a prenderne con me atto formale, io sono pronto a ritirare l'ordine del giorno da me proposto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. I reati contemplati negli articoli 164, 168 del Codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti e con multa estensibile a lire 500.

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. I ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la censura si sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire 2000. »

MARONGIU. Quantunque gli stessi motivi che m'indassero altra fiata a ricusare il voto a questa legge mi consiglino a rifiutarlo anche in oggi, pur nondimeno a scanso di troppo larghe o sinistre interpretazioni che per avventura potrebbero darsi agli articoli 2 e 3 nella pratica loro applicazione, credo mio debito di chiedere un'apposita spiegazione.

Bramerei infatti sapere se le pene portate in questi articoli siano applicabili al caso in cui un ministro del culto cattolico, mosso unicamente dallo stretto dovere di sua missione, istruisca a voce o per iscritto, ed ammonisca i fedeli sui pericoli cui andrebbero incontro in coscienza uniformandosi intieramente ad una legge civile, la quale dall'autorità spirituale, unico giudice in materie religiose, non si credesse in ogni sua parte in armonia colle dottrine e coi precetti della Chiesa cattolica.

Io non intendo già con ciò supporre che leggi di questa natura sieno giammai per sanzionarsi nel nostro paese, che anzi sono ben lontano dall'ammettere cotale ipotesi, avendo più che sufficiente fiducia nella sapienza dei poteri legislativi e nell'amore che da tutti generalmente si nutre verso la religione dello Stato; nondimeno però essendo nel numero delle cose improbabili bensì, ma non affatto impossibili che ciò possa avvenire, io stimo assolutamente necessario che per tranquillità delle coscienze timorate venga data un'apposita spiegazione.

E per verità, ammessa per un momento questa ipotesi, egli è chiaro in quale durissimo bivio verserebbe il sacerdote cattolico. Imperocchè o egli dovrà tenere il silenzio, ed in allora voi lo costringerete a rinnegare il proprio dovere con danno evidente della sua e dell'altrui salute; o egli crederà suo debito il parlare onde istruire il suo popolo, dando savie norme per il governo delle anime, ed in tale caso potrebbe avvenire che qualche giudice imprudente credasi lecito di sottoporlo alla pena sancita in questi articoli.

Siccome pertanto io ritengo che lo spirito di queste disposizioni non debba estendersi a questi estremi, e che non è in-

tendimento del Governo spingere le cose al punto di vietare al sacerdote cattolico lo scrupoloso adempimento del proprio dovere, perciò invito il signor ministro, o la Commissione a voler favorire in proposito apposite e tranquillanti dichiarazioni.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole Marongiu mi fa un'interrogazione alla quale io credo che non il Ministero, ma i tribunali dovrebbero all'uopo rispondere; poichè l'interpretare la legge, applicandola ai singoli casi, non è ufficio del Ministero, ma bensì dei tribunali. Non potrei adunque dare una risposta precisa e positiva sulla specie che egli mi propone. Per altra parte, dico il vero, non ho compreso bene il caso che egli si fece. Domanda, così mi pare, qualora un sacerdote, credendo di adempiere al suo ufficio, facesse non la censura di una legge, ma eccitasse i fedeli a non ottemperarvi, se in questo caso... (No! no!)

MARONGIU. Ho chiesto se, supposto il caso che, nello istruire il popolo, un sacerdote cattolico facesse ammonizioni sui pericoli che in coscienza potrebbero incorrere i fedeli uniformandosi ad una legge, la quale dall'autorità spirituale non fosse riconosciuta essere in armonia col principio cattolico, ciò facendo il sacerdote incorrerebbe nelle pene stabilite dalla legge. A me pare ben chiaro che la legge non debba spingersi a questi estremi, perchè altrimenti voi porreste il ministro del culto nel durissimo bivio di doversi tenere in silenzio o di essere condotto in carcere.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sarebbe meglio che l'onorevole deputato, per avere un'adeguata risposta, specificasse meglio il caso, ma ad ogni modo io dico: se un ministro del culto cercasse di allontanare i fedeli dall'adempimento delle leggi civili, egli certamente, così operando, verrebbe a censurare le leggi civili, e quindi non potrebbe a meno d'incorrere nelle pene prescritte dalla presente legge; ma qualora il sacerdote parlasse di un atto semplicemente facoltativo a senso delle leggi civili, e si trattasse di una disposizione positiva della legge ecclesiastica, se il sacerdote, io dico, si limitasse a dimostrare che, a termini della legge ecclesiastica, l'uomo non dovrebbe valersi della facoltà concessagli dalla legge civile, egli certamente non farebbe una censura della legge civile, egli adempirebbe in tal guisa all'ufficio proprio, e non potrebbe essere colpito dall'articolo 2. Prendo, per esempio, il caso del matrimonio civile; suppongo che vi sia la legge che regoli il matrimonio civile. Se un sacerdote in questo supposto dicesse che chi vuol essere buon cattolico deve adempiere agli obblighi ed ai riti prescritti dalla Chiesa, in questo caso, certamente, il sacerdote non offenderebbe la legge civile, nè correrebbe il pericolo di essere sottoposto alle pene portate dall'articolo in questione. Ma se l'ecclesiastico spingesse più oltre il suo discorso, se egli biasimasse la legge in quanto autorizza e regola il contratto civile, se giungesse a dire che questo contratto per sè non è efficace e non può essere obbligatorio, in questo caso, siccome egli non si conterrebbe nell'esame delle leggi ecclesiastiche, e non sarebbe pago di insegnare e predicare i doveri di un buon cattolico, ma spingerebbe oltre il suo esame sulla giustizia intrinseca della legge civile, e ne farebbe la censura, egli non potrebbe sfuggire alle pene comminate da questo articolo.

Ecco la risposta che io posso dare all'interrogazione dell'onorevole deputato Marongiu, risposta per altro che, lo ripeto, non sta al Ministero il dare, ma ai tribunali, a cui spetta il definire le questioni secondo la specialità dei casi. (Vivi segni di approvazione)